

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1086 del 03/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Società C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL con sede legale nel comune di Crevalcore (BO) - via Argini Nord n. 3351 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Terre del Reno n. 22250 del 16/12/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE , ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e DGR E-R N. 2773/2004 e smi, nella Provincia di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1132 del 03/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre MARZO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 7015/2017 RM

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Società C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL con sede legale nel comune di Crevalcore (BO) – via Argini Nord n. 3351 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Terre del Reno n. 22250 del 16/12/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE , ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e DGR E-R N. 2773/2004 e smi, nella Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

- **Vista** la domanda presentata al SUAP del Comune di Terre del Reno in data 16/01/2017, trasmessa dal SUAP ad Arpae – SAC Ferrara, assunta al PGFE/2017/1237 del 6/02/2017, dalla Società CCA Giorgio Nicoli SRL nella persona del Sig. Ceccardi Paolo, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Crevalcore (Bologna), via Argini Nord n. 3359, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

- **Visti**

Dlgs 99/1992 e smi;

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la deliberazione di G.R. Emilia Romagna 30 dicembre 2004, n. 2773 (di seguito nominata Direttiva regionale) recante *“primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”*;

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

la Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 285, di Rettifica alla D.G.R. n. 2773/2004;

la Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 07 novembre 2005, n. 1801 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 13 marzo 2009, n. 297 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

la Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 21/12/2005, n. 40 "Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia – Romagna";

Vista la nota del Comune Terre del Reno in cui ritiene che l'attività sia esente dal rilascio del provvedimento relativo all'impatto acustico, trattandosi di attività assimilabile a quelle agricole temporanee e stagionali;

Preso atto che:

- la ditta C.C.A. Giorgio Nicoli srl intende utilizzare i fanghi biologici di depurazione delle acque reflue urbane provenienti dal proprio impianto di stoccaggio, autorizzato dalla Provincia di Bologna con atto D.G.P. n. 294 del 26.05.2009;
- l'impianto di stoccaggio dei fanghi citato sopra risulta costituito da quattro vasche per una capacità di 12.000 mc (ciascuna suddivisa in lotti 2 funzionali da 1.500 mc), la cui potenzialità autorizzata risulta pari a 12.000 tonnellate istantanee e 36.000 tonnellate/anno;
- la ditta C.C.A. Giorgio Nicoli srl risulta autorizzata all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, in Provincia di Bologna, con AUA adottata dalla Provincia di Bologna e rilasciata dal SUAP con prot. SUAP n. 13342 del 13/05/2014 (Det. Dirigenziale n. 1196/2014 P.G. n.66239 del 24/04/2014 IP 2647/2014) nella quale sono ricompresi i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Crevalcore (BO), Abano Terme (PD) e Imola (BO);
- i fanghi che la ditta intende utilizzare sono quelli provenienti dagli impianti di depurazione rispettivamente della società HERA Spa relativi ai territori provinciali di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, delle società ACEGASAPSAMGA Spa e ETRA Spa relativi al territorio provinciale

di Padova, PUBLIACQUA Spa relativo al Comune di Sesto Fiorentino (Firenze) e SORGEAQUA srl relativo al comune di Crevalcore (Bologna);

- in allegato 2 alla documentazione allegata all'istanza viene riportata la scheda di dettaglio degli impianti di provenienza di cui sopra, il cui elenco risulta inserito ed integrato nell'AUA rilasciata dalla Provincia di Bologna citata sopra, così come dichiarato dalla ditta stessa;
- **Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- **Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- **Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- **Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- **Vista** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)”;
- **Vista** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di

Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”;

- **Viste** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) e del documento manuale organizzativo di ARPAE;
- **Dato atto che** i terreni di cui al foglio 52, mappali 63 e 72, non risultano in disponibilità dell’Azienda Agricola San Filippo S.S. di Fenati Luigi & C.;
- **Ritenuto**, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale , alle condizioni riportate al punto 5 del presente atto;
- **Dato atto** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- **Preso atto** che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- **Dato atto** che il responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Terre del Reno alla Società C.A.A. Giorgio Nicoli Srl, nella persona del Legale rappresentante pro tempore Ceccardi Paolo, con sede legale in via ARGINI NORD 3351, Comune di Crevalcore (Bo) , per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione originati dal trattamento di reflui civili , provenienti dallo stoccaggio sito in Comune di Crevalcore (Bo) in Via Eurissa, fraz. Pelata Peppoli;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo ambientale	Ente competente
Fanghi depurazione	Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs 99/92	ARPAE

- 2. l'utilizzazione agronomica dei fanghi provenienti dall'impianto di stoccaggio dei fanghi sito in comune di Crevalcore (Bo) in Via Eurissa, fraz. Pelata Peppoli, classificati con il CER 190805, potrà avvenire sui terreni e colture indicati in allegato al presente atto quale parte integrante del presente atto sotto la voce allegato "A";**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a) i quantitativi di fanghi applicabili ai terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva regionale;
- b) i fanghi devono essere periodicamente analizzati ai sensi del par.XVIII punto 4) e 5 della DGR 2773/2004 e ss.mm.ii.;
- c) è fatto obbligo, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE Ferrara ed al Comune territorialmente interessato, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva regionale, ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato;
- d) La validità della notifica è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla notifica e comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione scritta, a mezzo fax o telegramma, ad ARPAE Ferrara ed al Comune territorialmente interessato, contenente: 1) le date esatte di inizio operazioni; 2) i dati identificativi del luogo dove è effettuato lo spandimento; 3) i dati della ditta che esegue operativamente le operazioni in questione; 4) i quantitativi di fango interessati; 5) le modalità di applicazione dei medesimi. Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di 6 (sei) giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori;
- e) è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE di Ferrara, al Servizio di Igiene Pubblica ed al Comune territorialmente competente;

- f) è fatto obbligo di eseguire i campioni preventivi del suolo secondo le modalità stabilite dall'Allegato 5, punto 1, alla D.G.R. n. 2773/2004 come rettificata dalla D.G.R. n. 285/2005 ai fini della predisposizione del Piano di distribuzione;
- g) al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva regionale e fatto salve di quanto previsto dalla determinazione del D.G. Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammesse unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati ACCREDIA come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva regionale, che devono essere inviate ad ARPAE Ferrara;
- h) ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 99/1992, le analisi dei suoli devono essere ripetute ogni 3 (tre) anni indipendentemente dall'uso per lo spandimento dei fanghi;
- i) l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un **Registro di Utilizzazione**, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva regionale, con pagine numerate progressivamente e vidimate da ARPAE Ferrara, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- j) il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE Ferrara, entro la fine di febbraio di ogni anno, una scheda riassuntiva, riferita all'anno solare precedente, contenente le informazioni ed i dati relativi ai quantitativi di fango impiegati, agli impianti di provenienza e alla superficie di terreno su cui sono stati utilizzati i fanghi, specificando Comune ed azienda agricola interessati;
- k) l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti **DIVIETI DI UTILIZZO E PRESCRIZIONI D'USO SULLE COLTIVAZIONI AGRICOLE**, previsti dalla Direttiva regionale:

- k1) è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
- k2) è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
- k3) è consentito l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nel territorio della Provincia di Ferrara, Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola, a condizione che gli apporti di **composti azotati non superino i 170 Kg di azoto per ettaro e per anno**, fatti salvi i limiti inferiori stabiliti, per le colture presenti in tabella 2, punti 1 e 3, dell'Allegato 5, della Direttiva regionale;
- k4) è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 07/11/2005, n. 1801;
- k5) è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva regionale;
- k6) è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione qualora al momento del loro impiego superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva regionale;
- k7) è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva regionale;
- k8) è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- k9) ai sensi dell'art.22 c.2 del Reg. E-R n.1/2016 è vietato l'utilizzazione nello stesso terreno e nello stesso anno solare degli effluenti di allevamento e assimilati, delle acque di vegetazione dei

frantoi oleari, dei fanghi di depurazione ai sensi del Dlgs. n. 99 del 1992, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera gg) del medesimo regolamento;

k10) sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti da regolamenti locali o sanitari comunque vigenti di cui la ditta deve tenere conto preventivamente alla richiesta di inserimento di nuovi terreni;

l. le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Direttiva regionale e riguardanti le fasi di raccolta, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

m. la ditta deve inviare ad ARPAE Ferrara, ai sensi del par. XVIII punti 3, 4, 5, della Direttiva regionale, i certificati analitici dei fanghi eseguiti come indicato nell' Allegato 4 tabelle A e B della direttiva stessa, relativi agli impianti di depurazione afferenti allo stoccaggio da eseguirsi nelle tempistiche previste dalla norma in funzione della potenzialità e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate;

n. in deroga a quanto previsto dalla DGR 2773-2004 le analisi periodiche dei fanghi presso l'impianto di depurazione sono ritenute idonee per la qualificazione dei fanghi dei singoli lotti presso l'impianto di stoccaggio di Crevalcore (Bo);

4. il trasporto dei fanghi ai fini dell'attività di recupero autorizzata con il presente atto dovrà rispettare le seguenti condizioni generali:

- il trasporto dei fanghi dovrà avvenire con mezzi autorizzati, ai sensi dell'art. 212 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- il trasporto dei fanghi dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;

- la scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del Dlgs n. 99 del 1992 è sostituita dal formulario di identificazione di cui al punto precedente; le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario;
- le copie dei formulari dovranno essere conservate da parte dell'utilizzatore dei fanghi, assieme al Registro di utilizzazione, per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

5. altre condizioni:

- alla notifica di cui al par. xv della DGR 2773/2004 e smi dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- descrizione dei processi di trattamento e delle attività da cui derivano i vari tipi di fanghi;
- esiti della caratterizzazione preventiva, di cui al punto 4 del paragrafo XVIII della DGR 2773/2004, dei fanghi in ingresso, sulla base di quanto prescritto nell'atto autorizzativo DGP n. 294 del 26.05.2009 rilasciato dalla Provincia di Bologna e richiamato in premessa;
- copia delle autorizzazioni vigenti degli scarichi delle acque reflue derivanti dagli impianti di produzione dei fanghi, rilasciate ai sensi della parte III del DLGS 152/2006 e smi;
- in alternativa alla documentazione di cui ai punti precedenti, la ditta potrà allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, in cui si dichiara di essere in possesso della suddetta documentazione e che nulla è variato rispetto all'elenco di impianti di produzione indicati nella relazione tecnica allegata all'istanza, autorizzati ai fini agronomici in terreni del territorio provinciale di Bologna, di cui all'atto AUA e sue modifiche ed integrazioni, adottata dalla Provincia di Bologna e rilasciata dal SUAP con prot. n. 13342 del 13/05/2014, citata sopra;

- copia dei certificati di analisi dei fanghi stoccati presso l'impianto in Comune di Crevalcore, corredata dal verbale di campionamento, da quello di chiusura del lotto, e dalle indicazioni sulle quantità di fanghi stoccati e sugli impianti di provenienza dei fanghi stessi;
- il piano di spandimenti (annuale e triennale) aggiornato con le analisi dei fanghi di cui sopra;
 - Il piano di spandimenti allegato all'istanza ha validità 3 anni, sulla base di quanto stabilito al Paragrafo VIII - comma 3 ed all'Allegato 5, comma 2, ultimo allinea, della DGR n. 2773/2004, a cui seguirà il blocco della distribuzione per almeno due anni.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, venissero attuate variazioni concernente stati di fatto, qualifiche autorizzazioni/attestazioni, varianti strutturali che riguardino i fanghi e/o i depuratori di origine e/o lo stoccaggio tali da modificare il contenuto del presente atto, dovrà essere inoltrata preventivamente ad ARPAE Ferrara formale domanda come previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013.

La modifica dell'elenco dei terreni, viene considerata modifica non sostanziale dell'A.U.A., pertanto, qualora la ditta debba procedere ad inserire delle variazioni, dovrà presentare ad ARPAE Ferrara preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, contenente tutti i dati e la documentazione prevista al punto 1.3 lettere a), b), c) e d) dell'allegato 6 DGR 2773/2004.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del Suap Comune Terre del Reno ed è subordinata alla validità dell'Autorizzazione per il sito di stoccaggio richiamato in premessa.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP/SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Suap del Comune Terre del Reno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia all'ARPAE Ferrara ed ARPAE Bologna.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP/SUEI.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.